



**Società Sportiva Dilettantistica
Canottieri Mutina Modena
Anno di fondazione: 1930**

REGOLAMENTO SOCIALE

ART.1

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Canottieri Mutina (di seguito Società Canottieri Mutina), costituitasi il 5 luglio 1982, è un'associazione a carattere sportivo con Sede in Campogalliano. La sua durata è illimitata.

ART.2

La Società Canottieri Mutina ha lo scopo di promuovere ed incrementare lo Sport della Canoa e del Canottaggio, sia con finalità agonistiche che turistiche. A tale scopo la Società aderisce alle Federazioni del C.O.N.I. per tutte le discipline praticate.

ART.3

I colori sociali sono il **giallo** ed il **blu**.

ART.4

I soci si distinguono in: Fondatori, Onorari, Sostenitori, Effettivi ed Allievi (dagli 8 ai 18 anni), come da specifica dell'art.3 dello Statuto.

ART.5

Per ottenere e conservare la qualifica di Socio è necessario avere una buona condotta morale e civile. L'ammissione alla Società Canottieri Mutina avviene dietro presentazione di una apposita domanda di iscrizione e di un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva: il Consiglio Direttivo si riserva vagliare le domande di ammissione.

La tessera di Socio avrà durata annuale con scadenza il 31 dicembre di ogni anno.

La domanda di iscrizione può essere presentata solo da cittadini maggiorenni.

Ogni Socio potrà iscrivere eventuali figli minorenni, previa presentazione di un consenso scritto alla pratica delle attività sportive legate alla canoa e kayak, sottoscritto da entrambi i genitori; i genitori dovranno sottoscrivere inoltre una dichiarazione liberatoria, che verrà loro consegnata all'atto di iscrizione del minore.

All'atto dell'iscrizione verranno consegnati al richiedente:

1. Tessera di Socio;
2. Decalogo del canoista;
3. Regolamento per l'utilizzo della Sede e delle attrezzature Sociali;
4. Modalità di accesso al Lago Marco Covi
5. Chiave elettronica per l'accesso alla Sede

Il richiedente la qualifica di Socio, che non abbia compiuto la maggiore età, secondo la legge deve unire alla domanda il consenso scritto del genitore o di chi ne fa le veci o legalmente lo rappresenta; per ogni questione relativa si fa riferimento agli artt.3 e 4 dello Statuto.

ART.6

I Soci possono accedere alla Sede Nautica se in regola con i versamenti delle quote previste e possono usufruire di tutti i servizi sociali nei limiti del presente Regolamento.

L'accesso alla Sede dovrà avvenire negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo, esposti negli appositi spazi sociali presso la Sede Nautica e pubblicati sul sito web: www.canottierimutina.it.

ART.7

I Soci sono tenuti ad osservare e fare osservare da tutti quelli che frequentano la Società, un contegno corretto ed educato, senza che ciò comporti l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo sulle mancanze o sulle infrazioni eventualmente riscontrate.

Decoro e pulizia di tutta la Sede Nautica sono affidati principalmente al civismo ed all'educazione dei Soci.

ART.8

Il Socio peraltro è tenuto ad intervenire con energia, richiamando l'attenzione dei Consiglieri presenti in Società o degli addetti al controllo, qualora constati azioni di comportamento gravi o tali da arrecare danno al patrimonio Sociale.

ART.9

E' possibile utilizzare tutto il materiale messo a disposizione dai Responsabili Societari di Settore; si ricorda che all'interno della rimessa societaria è presente anche materiale personale dei Soci, non gestito dalla Società.

Il materiale può essere utilizzato solo all'interno del Bacino Nautico Marco Covi di Campogalliano, l'utilizzo al di fuori di detto luogo è consentito solo previa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.

In nessun caso è possibile apportare modifiche o personalizzazioni durature sulle attrezzature, se non si viene preventivamente autorizzati.

Il Socio potrà richiedere di lasciare temporaneamente in deposito la propria imbarcazione: le modalità verranno stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

ART.10

Il Socio, prima di iniziare qualsiasi attività, deve verificare lo stato delle attrezzature, controllare che l'imbarcazione sia resa inaffondabile e fare presente agli incaricati eventuali danni preesistenti.

ART.11

E' fatto obbligo a tutti i Soci che partecipano alle attività ed alle manifestazioni organizzate dalla Società, di attenersi alle normali regole di sicurezza loro impartite dai Responsabili societari; in particolare **si obbligano tutti i Soci ad indossare il giubbotto salvagente durante l'attività nautica.**

ART.12

La A.S.D. Canottieri Mutina e le persone da essa delegate, anche alla guida dei mezzi di trasporto atleti, ivi inclusi i mezzi di trasporto della Società o di altri, non rispondono in alcun caso dei danni che possono pervenire alle persone o alle cose, per fatti attinenti all'attività canoistica, che si verifichino durante le attività nautiche, il trasporto sul campo di allenamento o di gara, sia prima che dopo o del tutto al di fuori di essi.

ART.13

Per i Soci che praticano attività agonistica, l'utilizzo delle attrezzature sia all'interno della Sede Nautica, che all'esterno, deve essere condivisa con i Tecnici di Settore presenti in ambito societario. I Tecnici stessi si confronteranno con il Consiglio Direttivo nei momenti in cui si creino dei casi particolari, in riferimento sia alla natura dell'attrezzatura in questione, sia alla capacità di gestione della stessa da parte dell'atleta.

Ogni Socio potrà richiedere di essere tesserato alla Federazione Italiana Canoa Kayak (F.I.C.K.) per svolgere attività Agonistica e per questo **dovrà presentare un certificato medico di idoneità sportiva agonistica per Canoa-Kayak.**

In qualità di Socio praticante attività agonistica avrà la possibilità di lasciare in deposito la propria imbarcazione, liberando contestualmente la Società da ogni responsabilità in merito alla custodia dello stesso.

Ai Soci che praticano attività agonistica è fatto obbligo di partecipare ad almeno una gara organizzata direttamente dalla Società o ad una gara alla quale la Società decida partecipare ed iscrivere i propri atleti, IN CASO CONTRARIO DECADE LO STATO DI SOCIO AGONISTA E LE CONDIZIONI ESCLUSIVE RISERVATE.

ART.14

I mezzi di trasporto dei Soci dovranno sostare nel parcheggio pubblico adiacente la Sede: in prossimità della Sede sono ammesse solo operazioni di carico e scarico di imbarcazioni.

ART.15

Per tutte le violazioni al Regolamento Sociale, in relazione alla gravità dei fatti, il Consiglio Direttivo prenderà nei confronti dei Soci i seguenti provvedimenti disciplinari:

- ammonizione scritta;
- sospensione, dopo due ammonizioni scritte;
- espulsione.

Il Consiglio Direttivo si riserva di vagliare ogni tipo di richiesta, nel pieno rispetto dello Statuto Sociale.

ART.16

La Società declina ogni responsabilità per gli incidenti derivanti dall'inosservanza del presente Regolamento.

ART.17

Il Foro competente per ogni controversia è quello di Modena.